

AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

22.1 INTRODUZIONE	134
22.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE	134
22.3 SOGGETTI TITOLATI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA	135
22.4 MODALITA' DI COMPOSIZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL COMITATO DI CONSULTAZIONE 135	
22.4 MODALITA' DI INTERFACCIAMENTO TRA IL TRASPORTATORE ED IL COMITATO DI CONSULTAZIONE	137
22.4 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA	137
22.5 REQUISITI DI RICEVIBILITA' DELLE RICHIESTE DI MODIFICA CONTENUTO DELLE PROPOSTE	138
22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE NON DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE	139
22.7 INSERIMENTO AUTOMATICO DI CLAUSOLE ED EMENDAMENTI NEL CODICE DI RETE	142
22.7.1 Modifiche automatiche derivanti da norme imperative	142
22.7.2 Modifiche non automatiche derivanti da norme imperative	142

22.1 INTRODUZIONE

Il Trasportatore coinvolge tutte le parti interessate nella predisposizione del Codice di Rete e nel suo aggiornamento. Questo processo contribuisce a realizzare uno dei principi fondamentali per il Trasportatore, così come descritto nel sottoparagrafo 13.2.6 del capitolo "Qualità del servizio".

In particolare, viene qui di seguito illustrata la procedura di aggiornamento del Codice di Rete precisando quali soggetti siano **titolati ad avanzare richieste di modifica** ~~abilitati a proporre modifiche~~, quali siano i requisiti della documentazione da fornire al Trasportatore, i tempi e le modalità per la **consultazione** ~~presentazione~~ delle proposte e per l'approvazione delle **stesse** ~~variazioni suggerite~~.

All'interno del capitolo si adotterà la seguente terminologia:

Richiesta di modifica: è la modifica al Codice, predisposta da uno dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 della delibera 55/09, così come riportato al paragrafo 22.3, ed avanzata al Trasportatore con richiesta di adozione

Proposta di aggiornamento: è la proposta per l'aggiornamento del Codice elaborata e sottoposta a consultazione dal Trasportatore, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica.

Il Trasportatore si avvale del proprio portale web per la pubblicazione delle proposte di aggiornamento, nonché per la gestione delle relative fasi di consultazione, mantenendo costantemente informate le parti interessate.

22.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE

Il Comitato di Consultazione è un organo tecnico di consultazione, unico per tutti i codici di rete di trasporto, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema.

La costituzione del Comitato, la sua composizione, l'organizzazione, nonché i verbali delle riunioni del Comitato sono pubblicati sul sito internet dell'Impresa Maggiore, di cui il Trasportatore fornisce un link di collegamento, nella propria pagina web.

22.3 SOGGETTI TITOLATI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA

I soggetti titolati ad avanzare al Trasportatore richieste di modifica sono:

- gli utenti del servizio, in forma singola o associata;
- le altre imprese (come definite nella Delibera 55/09 all'art.1, punto 1.1 a) e le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.

~~Per consentire una completa partecipazione dei soggetti interessati al processo dinamico di aggiornamento del Codice di Rete, sono abilitati a presentare richieste di modifica del Codice di Rete i seguenti soggetti:~~

- ~~b) il Trasportatore;~~
- ~~c) il Comitato di Consultazione di cui al successivo paragrafo 22.3.~~

~~Tutti i soggetti diversi dal Comitato di Consultazione, interessati a formulare pareri o proposte di aggiornamento, devono inviarle al Comitato di Consultazione. Il Comitato di Consultazione analizzerà le proposte ricevute formulando un unico documento da sottoporre al Trasportatore.~~

22.4 MODALITA' DI COMPOSIZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL COMITATO DI CONSULTAZIONE

~~Le Imprese di Trasporto, di concerto tra di loro, hanno costituito un organo tecnico di consultazione ("Comitato di Consultazione"), unico per tutti i codici di rete, che:~~

- ~~- esprima pareri al Trasportatore sulle modifiche ed integrazioni al proprio Codice di Rete;~~
- ~~- segnali al Trasportatore gli aggiornamenti che, a suo parere, si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento, nonché a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.~~

~~I soggetti titolati a partecipare, in qualità di membri, al Comitato di Consultazione sono:~~

- ~~a) associazioni di categoria rappresentative degli utenti del servizio di trasporto;~~
- ~~b) utenti del servizio di trasporto, nel numero massimo di 9, così suddivisi:~~

- ~~3 soggetti scelti tra i titolari di una quota complessiva di Capacità di Trasporto, presso i Punti di Entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, superiore a 10 milioni di metri cubi/giorno⁴;~~
 - ~~3 soggetti scelti tra i titolari di una quota complessiva di Capacità di Trasporto, presso i Punti di Entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, compresa tra 1 e 10 milioni di metri cubi/giorno⁴;~~
 - ~~3 soggetti scelti tra i titolari di una quota complessiva di Capacità di Trasporto, presso i Punti di Entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore a 1 milione di metri cubi/giorno⁴;~~
- e) ~~Imprese di Stoccaggio e di Rigassificazione di GNL;~~
- d) ~~associazioni di categoria rappresentative delle Imprese di Distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita ai Clienti Finali.~~

~~Il Trasportatore provvede a pubblicare sul proprio sito internet la comunicazione per l'invio delle manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti titolati, nonché il termine entro il quale tali manifestazioni devono pervenire: i soggetti che, sebbene titolati a partecipare al Comitato di Consultazione, non presentino le proprie manifestazioni d'interesse nel rispetto dei termini di cui sopra, non saranno considerati ai fini della composizione del medesimo Comitato.~~

~~In relazione ai soggetti di cui al precedente punto b):~~

- ~~qualora le manifestazioni d'interesse ricevute siano inferiori o uguali al numero di posti disponibili, le stesse saranno automaticamente accettate;~~
- ~~nel caso in cui le manifestazioni d'interesse ricevute siano superiori al numero di posti disponibili, i soggetti interessati saranno convocati al fine di consentire loro il raggiungimento di un accordo per l'assegnazione dei posti disponibili: qualora non si raggiunga tale accordo, i posti disponibili verranno assegnati nel rispetto del principio di non discriminazione con procedura di estrazione a sorte, che sarà effettuata, alla presenza dei soggetti interessati, da personale congiunto delle Imprese di Trasporto già dotate di un codice di rete approvato.~~

~~I soggetti di cui al punto b) restano in carica per 2 Anni Termici. Qualora, nel corso del periodo in oggetto, un soggetto perda la qualifica di Utente, lo stesso decade come membro del Comitato di Consultazione: per la sostituzione dello stesso verranno applicate le medesime modalità previste per la composizione. In relazione ai soggetti di cui al precedente punto b), è inoltre prevista la turnazione con cadenza biennale (ogni 2 Anni Termici) da effettuarsi con le~~

⁴ ~~Con riferimento alla capacità conferita alla data di composizione del Comitato di Consultazione.~~

~~modalità previste in precedenza – con l'esclusione dei membri uscenti del Comitato di Consultazione: qualora il numero dei partecipanti risulti inferiore al massimo previsto al punto b), il completamento di detto numero massimo avverrà applicando le medesime modalità previste per la composizione anche ai membri uscenti del Comitato.~~

~~La composizione dei membri del Comitato di Consultazione ed i successivi aggiornamenti sono comunicati all'Autorità entro i 7 giorni successivi alla loro definizione, nonché pubblicati – entro lo stesso termine – sul sito internet delle Imprese di Trasporto interessate.~~

~~L'Impresa di Trasporto ha la possibilità di partecipare, se richiesta, alle riunioni del Comitato di Consultazione in qualità di uditore.~~

22.4 MODALITA' DI INTERFACCIAMENTO TRA IL TRASPORTATORE ED IL COMITATO DI CONSULTAZIONE

~~Il Comitato di Consultazione elegge tra i propri membri un rappresentante e lo comunica al Trasportatore con l'indicazione dei suoi riferimenti (nominativo, indirizzo e-mail, recapito telefonico, fax, ecc.), che il Trasportatore provvederà a pubblicare sul proprio sito internet. Il rappresentante interagisce con il Trasportatore, a nome del Comitato di Consultazione, ed il Trasportatore comunica con il Comitato di Consultazione tramite il rappresentante stesso.~~

22.4 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA

Le richieste di modifica possono essere avanzate dai soggetti titolari di cui al punto 22.3 in qualsiasi momento dell'anno termico.

Entro 20 giorni dalla ricezione di una richiesta di modifica, il Trasportatore provvede a:

a) pubblicarla sul portale web per il relativo processo di consultazione;

oppure

b) renderla disponibile all'Autorità, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni sulla base delle quali l'Impresa di Trasporto stessa ha ritenuto di non sottoporla a consultazione.

Qualora l'Autorità rilevi altresì l'opportunità di sottoporre a consultazione una richiesta di modifica resa disponibile ai sensi del punto b) precedente, l'Impresa di Trasporto dovrà avviarne il relativo processo entro 15 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Autorità.

22.5 REQUISITI DI RICEVIBILITA' DELLE RICHIESTE DI MODIFICA CONTENUTO DELLE PROPOSTE

Verranno prese in considerazione solo le richieste di modifica presentate in conformità a quanto stabilito nel presente paragrafo. In particolare, ogni richiesta di modifica proposta di aggiornamento del Codice di Rete, per essere giudicata ricevibile:

- a) deve essere presentata in forma scritta e tramite l'apposito formato presente sul sito internet del Trasportatore;
- b) deve essere anticipata via e-mail o fax;
- c) deve identificare con chiarezza il proponente (società, sede legale, ecc.) ed almeno una persona di riferimento (nominativo, numero telefonico e/o di fax, e-mail, ecc.) da contattare relativamente alla richiesta in oggetto;
- d) deve descrivere in maniera esauriente la natura della modifica;
- e) deve esplicitare – con un livello di dettaglio sufficiente – le ragioni per le quali il proponente ritiene che la modifica debba essere adottata;
- f) deve essere finalizzata a migliorare il perseguimento degli obiettivi del Codice di Rete;
- g) deve essere coerente con la normativa e la legislazione in vigore;
- h) deve indicare in maniera chiara quali parti (capitoli, paragrafi) del Codice di Rete andrebbe a modificare/abolire/influenzare;
- i) ~~deve indicare se viene presentata come urgente o meno. Nel caso in cui la proposta venga presentata come urgente, il proponente deve indicare le ragioni a supporto di ciò;~~
- j) deve indicare una data proposta per l'entrata in vigore della modifica, che non potrà essere retroattiva alla data di invio.

Inoltre, è possibile allegare dell'eventuale documentazione a supporto della richiesta di modifica presentata.

La richiesta di modifica è dichiarata ricevibile in mancanza di comunicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'anticipo via e-mail o fax.

22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE NON DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE

La proposta per l'aggiornamento del Codice, una volta predisposta dall'impresa, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica ricevuta da uno dei soggetti titolati, deve essere pubblicata dall'impresa stessa sul proprio sito web e sottoposta a consultazione in qualsiasi momento dell'anno termico.

La durata della fase di consultazione è pari a 45 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Impresa di Trasporto.

Il Comitato di Consultazione rende disponibile, nell'ambito del processo di consultazione, il proprio parere al Trasportatore.

L'Impresa di Trasporto consente anche ai soggetti che non facciano parte del Comitato di consultazione di avanzare proprie osservazioni sulle proposte di aggiornamento pubblicate.

Entro 20 giorni dal termine della consultazione, il Trasportatore rende disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice di rete, unitamente a:

- a) una relazione che illustri le ragioni alla base della proposta;
- b) il parere del Comitato di consultazione;
- c) le osservazioni ricevute dai soggetti non facenti parte del Comitato di consultazione;
- d) le variazioni apportate alla proposta in esito al processo di consultazione, nonché le relative motivazioni;
- e) ulteriori rilievi emersi nel corso della consultazione che l'Impresa di Trasporto ha ritenuto di non adottare, con le motivazioni correlate.

Qualora le proposte di aggiornamento del Codice debbano essere predisposte dall'Impresa di Trasporto in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità che individuano i criteri generali, rimandando ai soggetti interessati la definizione delle specifiche procedure senza indicazione di un termine massimo, lo stesso deve intendersi fissato in:

- 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per la pubblicazione della proposta di aggiornamento sul portale web;
- 30 giorni per la conclusione della fase di consultazione

Inoltre, sempre in tale evenienza, il tempo che il Trasportatore ha per rendere disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice di rete, unitamente a quanto sopra riportato ai punti a),b),c),d),e) è ridotto a 10 giorni dal termine della consultazione.

Le proposte di aggiornamento del Codice di Rete possono essere presentate dai soggetti abilitati in qualunque periodo dell'Anno Termico.

A tale riguardo, il Trasportatore provvederà ad inviare al Comitato di Consultazione e entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'anticipazione via e-mail o fax della proposta una "dichiarazione di ricevibilità", tramite la quale il Trasportatore comunica l'esito di tale inoltro (proposta redatta conformemente o meno rispetto alle specifiche, eventuale necessità di chiarimenti o di integrazioni ulteriori, ecc.). Il Trasportatore evidenzierà inoltre se ritiene o meno la proposta urgente.

Il Trasportatore aggiornerà sul proprio sito internet la lista di tutte le proposte ricevute e considerate valide, cioè redatte in conformità a quanto stabilito dal paragrafo 22.6.

Entro un mese dalla pubblicazione della singola proposta di modifica possono essere inviate al Trasportatore eventuali altre richieste inerenti la proposta avanzata. Tutte le proposte di uguale argomento potranno quindi essere analizzate in maniera congiunta.

In fase di valutazione delle proposte, il Trasportatore può, nel caso in cui lo ritenga opportuno, istituire opportuni tavoli tecnici per la discussione delle stesse.

Il Trasportatore valuterà le proposte di aggiornamento del Codice di Rete in base ai seguenti criteri:

- a) coerenza delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Rete;
- b) grado di miglioramento delle funzionalità del Codice di Rete;
- c) entità delle implicazioni sulla gestione operativa della Rete di Trasporto;

- d) impatto sul Trasportatore delle modifiche richieste ed i relativi tempi di adeguamento per quanto riguarda i processi, l'organizzazione ed i sistemi informativi;
- e) impatto economico in termini di benefici, costi ed eventuali investimenti.

~~A seguito dell'analisi delle argomentazioni pervenute, il Trasportatore formulerà una proposta definitiva per l'adozione o meno delle richieste di aggiornamento avanzate, che verrà successivamente sottoposta alla decisione finale dell'Autorità.~~

~~Nel caso in cui una proposta di aggiornamento richieda per la sua implementazione investimenti o incrementi di costi operativi rilevanti, il Trasportatore evidenzierà nel documento che presenterà all'Autorità per l'approvazione, tali aspetti economici e le tempistiche per l'implementazione.~~

~~Unitamente alla proposta formulata dal Trasportatore, verranno inviati all'Autorità:~~

- ~~- i pareri e le segnalazioni formulati dal Comitato di Consultazione;~~
- ~~- un rapporto che illustri come tali pareri e segnalazioni siano stati tenuti in considerazione nella valutazione.~~

~~Il Trasportatore comunica in ogni caso all'Autorità tutte le proposte ricevute, corredandole dei propri commenti.~~

~~Nei casi in cui una proposta venga presentata come urgente e giudicata tale anche dal Trasportatore, il ciclo di aggiornamento inizierà immediatamente a valle dell'arrivo della stessa.~~

~~Tutte le modifiche non derivanti da norme imperative saranno ritenute valide ed efficaci esclusivamente se approvate dall'Autorità.~~

~~Una volta che una modifica sia stata approvata dall'Autorità, il Trasportatore pubblicherà sul proprio sito internet i dettagli (contenuti e data di entrata in vigore) dell'aggiornamento del Codice di Rete.~~

Il Codice di Rete aggiornato, viene pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Il Trasportatore provvede ad aggiornare e pubblicare il Codice di Rete sul proprio sito Internet entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Autorità, ed entro il medesimo termine provvede ad inviare agli utenti del servizio la relativa comunicazione

22.7 INSERIMENTO AUTOMATICO DI CLAUSOLE ED EMENDAMENTI NEL CODICE DI RETE

22.7.1 Modifiche automatiche derivanti da norme imperative

~~Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1339 e 1419, comma II, del codice civile, il Codice di Rete si intenderà di volta in volta automaticamente modificato e/o integrato da norme imperative contenute in un Provvedimento Normativo senza necessità di validazione tramite la procedura precedentemente esposta.~~

~~L'aggiornamento del Codice di Rete e la relativa pubblicazione seguiranno le tempistiche tecniche necessarie senza comunque pregiudicare l'immediata applicabilità della norma imperativa.~~

22.7.2 Modifiche non automatiche derivanti da norme imperative

~~Il Trasportatore provvederà a modificare e/o integrare in ogni momento le disposizioni del Codice di Rete per quanto necessario ad adeguare il Codice di Rete a norme imperative contenute in un provvedimento normativo che non siano suscettibili di inserimento automatico.~~

~~Tali modifiche e/o integrazioni alle disposizioni del Codice di Rete saranno condizionate all'approvazione dell'Autorità e diverranno efficaci dal giorno della loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità stessa.~~